

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO

Ricorso

in favore di

Alloggio Noemi, [REDACTED], residente in [REDACTED]
[REDACTED] Arena Liliana, [REDACTED] residente in
[REDACTED] Arena Rosemarie, [REDACTED]
[REDACTED] residente in [REDACTED]
[REDACTED] Baldi Valentina, [REDACTED] residente in
[REDACTED] Barrale Marisa, [REDACTED]
[REDACTED] residente in [REDACTED] Via
[REDACTED] Beninati Salvatora, [REDACTED]
residente in [REDACTED] Bianco Daniela, [REDACTED]
[REDACTED] residente in [REDACTED] Cerbasi
Annunziata, [REDACTED] residente in [REDACTED]
[REDACTED] Coluzzi Nadia, [REDACTED]
[REDACTED] residente in [REDACTED]
Conterno Rita, [REDACTED] residente in [REDACTED]
[REDACTED], Di Carlo Anna Maria, [REDACTED]
residente in [REDACTED] Dragna
Stefania, [REDACTED], residente in [REDACTED]
[REDACTED], Eprocinti Angela, [REDACTED]
residente in [REDACTED], Eprocinti
Francesca, [REDACTED] residente in [REDACTED]
[REDACTED] Errico Marinella, [REDACTED]
residente in [REDACTED], Falsitta

Angela Maria, [REDACTED] residente in [REDACTED]
[REDACTED] Ferro Simona, [REDACTED], residente in
[REDACTED], Fois Tiziana Elena,
[REDACTED], Forleo
Margherita, [REDACTED] residente in [REDACTED]
[REDACTED], Gambino Maruska, [REDACTED],
residente in [REDACTED], Germani Luisa,
[REDACTED] residente in [REDACTED]
[REDACTED] Giachin Ricca Chiara, [REDACTED]
residente in [REDACTED], Griot
Denise, [REDACTED], residente in [REDACTED]
[REDACTED] Guastella Rita, [REDACTED]
[REDACTED] residente in [REDACTED] Iannì Rosa,
[REDACTED] residente in [REDACTED]
[REDACTED], La Spina Loredana, [REDACTED], residente
[REDACTED], Laganà Caterina, [REDACTED]
[REDACTED], residente in [REDACTED]
[REDACTED] Leone Roberta, [REDACTED],
residente in [REDACTED], Lerda Monica, [REDACTED]
[REDACTED], residente in [REDACTED], Licata
Alessandro [REDACTED], residente in [REDACTED]
[REDACTED] Liscio Antonella, [REDACTED] residente in
[REDACTED], Mancosu Maride, [REDACTED]
[REDACTED], residente in [REDACTED],
Mannini Manuela Consolata, [REDACTED], residente in
[REDACTED], Maramonte Iolanda, [REDACTED]

[redacted] residente in [redacted]
Marzolla Licia, [redacted] residente in [redacted]
 [redacted], **Modica Gerlando Maria**, [redacted]
 [redacted] residente in [redacted]
Monaco Elisa, [redacted] residente in [redacted]
 [redacted], **Nuvolari Duodo Anselmo**, [redacted]
 residente in [redacted], **Pastanella**
Lucia, [redacted] residente in [redacted]
 [redacted], **Raspanti Sigismunda Carmelita**, [redacted]
 [redacted] residente in [redacted]
 [redacted], **Riela Concetta**, [redacted] residente in [redacted]
 [redacted], **Romei Daniele**, [redacted] residente in
 [redacted], **Russo Angela Marzia**, [redacted]
 [redacted] residente in [redacted]
Schiavo Natascia, [redacted] residente in [redacted]
 [redacted], **Semplice Concetta**, [redacted]
 [redacted] residente in [redacted]
Semplice Giusy, [redacted] residente in [redacted]
 [redacted], **Sereni Elena**, [redacted] residente in
 [redacted], **Tedesco Rosa**, [redacted]
 [redacted] residente in [redacted], **Tunno**
Alessandra, [redacted] residente in [redacted]
 [redacted], **Ventra Manuela**, [redacted] residente in [redacted]
 [redacted], **Villa Silvia**, [redacted] residente
 in [redacted], **Visaggi Annalisa**, [redacted]
 [redacted] residente in [redacted], **Vinzi**

Anna, [REDACTED], residente in [REDACTED]
[REDACTED] Voltolina Renata, [REDACTED],
residente in [REDACTED] rappresentati e difesi dagli
Avv.ti Simone Bisacca [REDACTED] e Maria Spanò [REDACTED]
[REDACTED] e che li rappresentano e difendono, unitamente e
disgiuntamente, per deleghe in calce al presente atto, e che dichiarano di
voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art.
51 D.L. 112/2008 all'indirizzo di PEC
simonebisacca@pec.ordineavvocatitorino.it comunicato all'Ordine ai sensi
della L. 2/2009, ovvero al numero di fax 011/4341675

Ricorrenti

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del
Ministro pro tempore (C.F.: 80185250588), rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege
in 00186 Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Convenuto

per l'annullamento

previa sospensione

dell'art. 8, c.1 dell'Ordinanza Ministero Istruzione 10.7.2020 n. 60,
*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui
all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di
conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo,*
di cui all'Avviso di pubblicazione G.U. n. 181 del 20.07.2020, nella parte in
cui dispone che gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda

fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della stessa ordinanza, prima fascia infanzia e primaria su posto comune, allegato A/1, punto A.2, nonché prima fascia sostegno allegato A/7, punto B.1 a) e seconda fascia sostegno allegato A/8, nella parte in cui rinviano all'allegato A/1, punto A.2;

delle predette Tabelle allegato A/1, punto A.2, nonché prima fascia sostegno, allegato A/7, punto B.1 a) e seconda fascia sostegno allegato A/8, punto B.1 a), nella parte in cui rinviano all'allegato A/1, punto A.2, nonché quali atti conseguenti

del Decreto n. 6709 del 03.09.2020 Ministero Istruzione, USR Piemonte, AT di Torino

del Decreto n. 3016 del 02.09.2020 Ministero Istruzione, USR Piemonte, AT di Alessandria e Asti

del Decreto n. 10498 del 07.09.2020 Ministero Istruzione, USR Lombardia, AT di Milano

del Decreto n. 9847 del 17.09.2020 Ministero Istruzione, USR Puglia, AT di Brindisi

del Decreto n. 13545 del 02.09.2020 Ministero Istruzione, USR Sicilia, AT di Catania

di approvazione delle relative Graduatorie Provinciali per le Supplenze, relativamente alle classi di concorso AAAA scuola dell'infanzia posto comune; EEEE scuola primaria posto comune; ADAA sostegno infanzia; ADEE sostegno primaria

con

ordine

al Ministero convenuto di rielaborare le Graduatorie Provinciali per le Supplenze impugnate, per le classi di concorso AAA, EEEE, ADAA, ADEE, PPPP, alla luce del loro annullamento

* * * * *

Fatto

Con Ordinanza Ministero Istruzione 10.7.2020 n. 60, sono state normate le *Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*. L'art. 8, c. 1 di detta ordinanza rinvia agli allegati A per la graduazione degli aspiranti.

La tabella A/1 Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune attribuisce (A.1) un certo punteggio (da 4 a 12 punti) in base al voto con cui l'aspirante ha conseguito il titolo abilitante.

Titoli abilitanti sono i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria (SFP); il titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 270; titolo di abilitazione all'insegnamento per la scuola dell'infanzia o per la scuola primaria conseguito all'estero, valido quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Laureati in Scienze della Formazione Primaria e i c.d. *diplomati magistrali* sono infatti entrambi in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Il punto A.2 della stessa tabella prevede però che ai laureati in SFP siano attribuiti ulteriori 48-60 o 60-72 punti a seconda della durata quadriennale o quinquennale del corso, mentre ai diplomati magistrali 6 punti.

L'allegato A/7 *Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado* al punto B.1 prevede "Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado: a) per la scuola dell'infanzia o primaria, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/1 relativi ai punti A.1 e A.2 per i casi previsti".

L'allegato A/8 *Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado* al punto B.1 prevede "Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado, utilizzato quale titolo di accesso ai sensi del punto A.1: a) per la scuola dell'infanzia o primaria, è attribuito il punteggio di cui alla tabella A/1, relativo al punto A.2".

I ricorrenti hanno presentato istanza di partecipazione alle predette graduatorie provinciali (doc...) ed in particolare:

La Spina Loredana a quelle di Milano

Forleo Margherita a quelle di Brindisi

Ianni Rosa e Riela Concetta a quelle di Catania

Licata Alessandro a quelle di Asti

tutti gli altri a quelle di Torino.

I ricorrenti sono quindi stati inseriti nelle graduatorie delle classi di concorso e nella posizione di cui alla tabella riassuntiva che si produce (doc....).

Diritto

Violazione di legge: artt. 1, 3, 4, 97 Cost; art. 4 l. 124/1999. Eccesso di potere per disparità di trattamento e illogicità manifesta

L'art. 8, c. 1, OM Ministero Istruzione 10.7.2020 n. 60 qui impugnata, nel rinviare alla Tabella A/1, punto A.2 dei titoli valutabili per l'accesso alle graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune (punto richiamato poi dalle Tabelle A/7 e A/8 per il sostegno), è radicalmente illegittimo.

E' evidente che la valutazione dei titoli in parola penalizza in modo grave ed ingiustificato i diplomati magistrali nei confronti dei laureati in SFP.

Sul punto non può che rinviarsi integralmente a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nel **parere CdS sez. seconda 18.10.2017 n. 666** nell'ambito di un ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso i D.M. n. 308/2014 e n. 353/2014, nella parte in cui attribuivano punteggio aggiuntivo (48 o 60 punti) ai corsi universitari abilitanti ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di istituto per il triennio settembre 2014-2017.

In quell'occasione, il Consiglio di Stato ebbe giustamente a stabilire che, benché certamente di rango diverso, **ai fini dell'accesso all'insegnamento** il diploma magistrale e la laurea in SFP vadano parificati ed è del tutto **illegittimo attribuire in sede di valutazione dei titoli di accesso all'insegnamento bonus ai laureati in SFP.**

Ma ammettiamo che sia legittimo valutare diversamente i due titoli di studio, nel senso della valorizzazione dell'aver seguito un percorso di studi universitario.

Il concorso straordinario per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria previsto dal d.l. 12.7.2018 n. 87 conv. con modificazioni dalla legge 09.08.2018 n. 96, art. 4, c. 1-quater, bandito con D.D.G. MIUR 7.11.2018, rinvia per la valutazione dei titoli alla Tabella C del D.M. MIUR 17.10.2018: la Tabella C in questione attribuisce 5 punti a chi ha conseguito la laurea in Scienze della Formazione primaria (A.1.2).

La OM Ministero Istruzione 20.4.2020 n. 200 contiene la *Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno*: la tabella A.1.2 prevede che al laureato in SFP siano attribuiti 7,5 punti in più.

La stessa OM n. 60/2020 qui impugnata prevede (A.2.c.) che per la laurea estera siano attribuiti 12 punti in più, raddoppiabili nel caso l'accesso ai titoli di cui al punto c. sia stato a prova di accesso selettiva.

Assolutamente incomprensibile allora il motivo per cui, senza alcuna previsione relativa di fonte primaria (l'art. 4 l. 124/99, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41, nulla dice in proposito), la Tabella A/1, qui impugnata, al punto A.2 attribuisca ai laureati in SFP ben 48-60 o 60-72 punti a seconda del loro percorso universitario quadriennale o quinquennale.

In tal modo i laureati in SFP surclassano i diplomati magistrali in modo assolutamente sperequato ed ingiustificato, senza che vi sia alcun ragionevole motivo per una tale diversa attribuzione di punteggio.

Che tale attribuzione di punteggio sia illegittima ed irragionevole, risulta ancor più osservando come alla laurea estera, avente pari valore di quella italiana, vengano attribuiti “soli” 12 punti.

Si noti, infine, che il *bonus* attribuito oggi ai laureati in SFP è **esattamente della stessa grandezza** (48-60 o 60-72 punti aggiuntivi) di quello **dichiarato illegittimo dal parere CdS sez. seconda 18.10.2017 n. 666.**

La illegittima ed irragionevole diversità di valutazione in danno dei diplomati magistrali da parte delle norme dell’ordinanza qui impugnata determina quindi l’illegittimità delle norme stesse e dell’ordinanza impugnata *in parte qua*.

Con la conseguente illegittimità delle GPS dove i ricorrenti sono inseriti, specificamente impugnature, e la necessità che sia ordinato al Ministero Istruzione di rielaborarle alla luce del loro invocato annullamento *in parte qua*.

Istanza di sospensione

I ricorrenti avanzano formale istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Il *fumus* della richiesta è evidente e dimostrato dall’illustrazione del motivo di ricorso.

Il *periculum in mora* è altresì evidente, in quanto solo un provvedimento di sospensione della OM impugnata (con relative tabelle) e delle GPS formate in base ad essa, consentirebbe ai ricorrenti di vedere riparato il danno patito in sede di valutazione dei titoli; di essere così correttamente inseriti nella

formata graduatoria; di accedere, ve ne fosse l'occasione, all'auspicata attività lavorativa con il Ministero convenuto.

Per questi motivi e formulando la più ampia riserva di presentare **motivi aggiunti**

si chiede

che l'Ecc.mo T.A.R. Lazio voglia

in via preliminare

rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/controinteressati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso) nonché della non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza, **autorizzare ex art. 151 c.p.c.**, la notifica del presente ricorso, nei loro confronti, tramite pubblicazione dello stesso sui siti internet del Ministero dell'Istruzione, USR di competenza, rispettivi Ambiti Territoriali le cui Graduatorie Provinciali per le Supplenze risultano qui impugnate o con le modalità che il Tribunale Amministrativo adito riterrà più congrue;

in via cautelare

sospendere l'art. 8, c.1 dell'Ordinanza Ministero Istruzione 10.7.2020 n. 60, *Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*, di cui all'Avviso di pubblicazione G.U. n. 181 del 20.07.2020, nella parte in cui dispone che gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della stessa ordinanza, prima fascia infanzia e primaria su

posto comune, allegato A/1, punto A.2, nonché prima fascia sostegno allegato A/7, punto B.1 a) e seconda fascia sostegno allegato A/8, punto B.1 a), nella parte in cui rinviano all'allegato A/1, punto A.2;

le predette Tabelle allegato A/1, punto A.2, nonché prima fascia sostegno, allegato A/7, punto B.1 a) e e seconda fascia sostegno allegato A/8, punto B.1 a), nella parte in cui rinviano all'allegato A/1, punto A.2, nonché quali atti conseguenti

il Decreto n. 6709 del 03.09.2020 Ministero Istruzione, USR Piemonte, AT di Torino

il Decreto n. 3016 del 02.09.2020 Ministero Istruzione, USR Piemonte, AT di Alessandria e Asti

il Decreto n. 10498 del 07.09.2020 Ministero Istruzione, USR Lombardia, AT di Milano

il Decreto n. 9847 del 17.09.2020 Ministero Istruzione, USR Puglia, AT di Brindisi

il Decreto n. 13545 del 02.09.2020 Ministero Istruzione, USR Sicilia, AT di Catania

di approvazione delle relative Graduatorie Provinciali per le Supplenze, relativamente alle classi di concorso AAAA scuola dell'infanzia posto comune; EEEE scuola primaria posto comune; ADAA sostegno infanzia; ADEE sostegno primaria

con

ordine al Ministero convenuto di rielaborare le Graduatorie Provinciali per le Supplenze qui impugnate, per le classi di concorso AAA, EEEE, ADAA, ADEE, PPPP, alla luce del loro annullamento;

nel merito

- accogliere il presente ricorso e per l'effetto **annullare**

l'art. 8, c.1 dell'Ordinanza Ministero Istruzione 10.7.2020 n. 60, *Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*, di cui all'Avviso di pubblicazione G.U. n. 181 del 20.07.2020, nella parte in cui dispone che gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della stessa ordinanza, prima fascia infanzia e primaria su posto comune, allegato A/1, punto A.2, nonché prima fascia sostegno allegato A/7, punto B.1 a) e seconda fascia sostegno allegato A/8, nella parte in cui rinviano all'allegato A/1, punto A.2;

le predette Tabelle allegato A/1, punto A.2, nonché prima fascia sostegno, allegato A/7, punto B.1 a) e e seconda fascia sostegno allegato A/8, punto B.1 a), nella parte in cui rinviano all'allegato A/1, punto A.2;

nonché quali atti conseguenti

il Decreto n. 6709 del 03.09.2020 Ministero Istruzione, USR Piemonte, AT di Torino

il Decreto n. 3016 del 02.09.2020 Ministero Istruzione, USR Piemonte, AT di Alessandria e Asti

il Decreto n. 10498 del 07.09.2020 Ministero Istruzione, USR Lombardia, AT di Milano

il Decreto n. 9847 del 17.09.2020 Ministero Istruzione, USR Puglia, AT di Brindisi

il Decreto n. 13545 del 02.09.2020 Ministero Istruzione, USR Sicilia, AT di Catania

di approvazione delle relative Graduatorie Provinciali per le Supplenze, relativamente alle classi di concorso AAAA scuola dell'infanzia posto comune; EEEE scuola primaria posto comune; ADAA sostegno infanzia; ADEE sostegno primaria

con

ordine al Ministero convenuto di rielaborare le Graduatorie Provinciali per le Supplenze qui impugnate, per le classi di concorso AAA, EEEE, ADAA, ADEE, PPPP, alla luce del loro annullamento;

- con favore di spese e onorari di giudizio.

Si producono: 1) Ordinanza Ministero Istruzione 10.7.2020 n. 60 con allegati A/1, A/7 e A/8 e avviso di pubblicazione; 2) Decreto n. 6709 del 03.09.2020 Ministero Istruzione, USR Piemonte, AT di Torino; 3) Decreto n. 3016 del 02.09.2020 Ministero Istruzione, USR Piemonte, AT di Alessandria e Asti; 4) Decreto n. 10498 del 07.09.2020 Ministero Istruzione, USR Lombardia, AT di Milano; 5) Decreto n. 9847 del 17.09.2020 Ministero Istruzione, USR Puglia, AT di Brindisi; 6) Decreto n. 13545 del 02.09.2020 Ministero Istruzione, USR Sicilia, AT di Catania; 7-60) domande di partecipazione a GPS dei ricorrenti; 61) tabella classi di concorso e posizioni; 62) istanza fissazione udienza

Si dichiara, ai sensi dell'art. 9, c. 5, l. 488/99 e successive modifiche, che il valore del presente procedimento è indeterminabile e che pertanto il Contributo Unificato è pari ad € 650,00.

Torino, 08.10.2020

Avv Maria Spanò

Avv. Simone Bisacca